

# LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 2004, n. 6

## Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici

(b.u. 22 giugno 2004, n. 25, suppl. n. 2)

### Capo I

#### *Disposizioni in materia di organizzazione e di personale*

##### Art. 1

*Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)*

*omissis* <sup>(1)</sup>

7. I comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti aderenti al progetto SPOT (Sportello trentino per le attività produttive) possono assicurare il coordinamento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in forma autonoma. I suddetti comuni devono confermare l'adesione al progetto SPOT entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

8. *omissis* <sup>(2)</sup>

##### Art. 2

*omissis* <sup>(3)</sup>

##### Art. 3

*omissis* <sup>(4)</sup>

##### Art. 4

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e della legge provinciale 29 aprile 1993, n.*

12

*omissis* <sup>(5)</sup>

7. *omissis* <sup>(6)</sup>

8. Fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, per la nomina delle commissioni, per quanto non diversamente previsto dal medesimo articolo 39, come sostituito dal comma 3 di quest'articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge. Con l'entrata in vigore delle modifiche al predetto regolamento è abrogato l'articolo 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 <sup>(7)</sup>.

9. Il comma 1 dell'articolo 45 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come sostituito dal comma 4 di quest'articolo, si applica anche con riferimento ai contratti collettivi stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale 3 aprile 1997, n.

7.

10. *omissis* <sup>(8)</sup>

11. Al personale rivestente, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la qualifica di direttore di sezione inquadrato nella categoria "D livello evoluto" ed in servizio alla data di entrata in vigore di questa legge, è riconosciuta la qualifica, ai soli effetti giuridici, di direttore di divisione per lo svolgimento di compiti previsti da apposita deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge. La decorrenza dell'inquadramento decorre dalla data della deliberazione della Giunta provinciale che affida le nuove mansioni al personale interessato. La contrattazione collettiva definisce lo specifico trattamento economico con riferimento al personale in possesso della qualifica di direttore.

12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con i fondi stanziati in bilancio per le spese del personale <sup>(9)</sup>.

Art. 5  
*omissis* <sup>(10)</sup>

Art. 6

*Disposizioni in materia di trasferimento di personale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol*

1. Per la cura degli adempimenti e delle attività delegate o trasferite alla provincia ai sensi della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e Bolzano), nonché per l'eventuale conseguente necessità di riorganizzazione della struttura, la Giunta provinciale può istituire con le modalità previste dall'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, fino a quattro nuovi servizi. Per gli stessi fini la Giunta provinciale può istituire fino a trentadue nuovi uffici o incarichi speciali.

2. Il personale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol trasferito alla provincia con le modalità previste dalla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, è inquadrato nei ruoli provinciali con le decorrenze previste dalla suddetta legge e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano). Per i fini di cui all'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, la dotazione complessiva di personale è conseguentemente incrementata. La provincia subentra inoltre, fino alla scadenza, nei rapporti di lavoro a tempo determinato relativi al personale trasferito. Per ulteriori necessità di personale a tempo indeterminato o determinato la provincia, previo accordo con la regione, può avvalersi per un triennio delle graduatorie regionali, che a tal fine, qualora scadute, la Giunta provinciale può prorogare per un corrispondente periodo.

3. Qualora alla data di inquadramento non sia ancora intervenuta l'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, al personale continua a essere corrisposta la retribuzione fissa e continuativa spettante prima del trasferimento, salvo conguaglio secondo quanto previsto dall'intesa.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono assunte eventuali ulteriori disposizioni organizzative necessarie per il trasferimento del personale regionale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale provinciale, nel rispetto dei contratti collettivi vigenti per il personale del comparto autonomie locali e dell'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3.

5. Il personale incaricato dalla Giunta regionale, al momento del trasferimento alla provincia, della direzione d'ufficio a seguito d'idoneità conseguita tramite concorso interno o negli altri modi previsti dalla legge è inquadrato nel ruolo provinciale con la qualifica di direttore ed è preposto a strutture ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Per il medesimo personale, ai fini della partecipazione ai concorsi per titoli previsti dall'articolo 21, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, si prescinde dal requisito dell'iscrizione triennale all'albo dei direttori di cui all'articolo 30 della stessa legge provinciale. Ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito dei medesimi concorsi, gli incarichi di direzione d'ufficio conferiti presso la regione nei modi previsti da questo comma ed espletati dopo il 30 aprile 1997 sono equiparati al servizio espletato nella qualifica di direttore.

6. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili con l'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, l'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 giugno 2000, n. 10-28/Leg (Regolamento per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la messa in disponibilità del personale in esubero) e i contratti collettivi del personale della provincia. Fermo restando quanto previsto da quest'articolo e salvo diversa specifica disciplina successivamente approvata in sede di contrattazione collettiva o nell'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, al personale di cui al comma 2, inquadrato nella qualifica di direttore, compete il trattamento economico previsto dal relativo contratto collettivo provinciale, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità maturata nell'ente di provenienza, esclusa la quota della stessa derivante dall'indennità di direzione. Qualora il trattamento economico fondamentale riconosciuto in sede provinciale, computato su base annua e comprensivo della tredicesima mensilità nonché della retribuzione di posizione, sia inferiore al trattamento economico fondamentale di carattere fisso e continuativo computato secondo i medesimi criteri, compresa l'indennità di direzione, ancorché non pensionabile, e quella di funzione amministrativa già in godimento presso l'ente di appartenenza, la relativa differenza, ripartita su tredici mensilità, è conservata in forma di assegno personale mensile riassorbibile con i futuri miglioramenti del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione.

7. *omissis*

8. Per garantire la continuità nella gestione dei sistemi operativi informatici dedicati all'esercizio delle attività delegate e trasferite la Giunta provinciale è autorizzata a mettere temporaneamente a disposizione della società di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), personale trasferito ai sensi di quest'articolo.

9. Al personale di cui al comma 1 sono applicate le disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare vigenti per il personale provinciale, di cui all'articolo 9 (Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e all'articolo 5 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa), comma 3, della legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1.

10. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con gli appositi trasferimenti dalla regione per le funzioni delegate <sup>(11)</sup>.

Art. 7  
*omissis* <sup>(12)</sup>

Art. 8

*Altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987), e della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", e altre disposizioni in materia di personale)*

1. Il sovrintendente scolastico in servizio alla data di entrata in vigore di questa legge, nominato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), è inquadrato, a domanda e a decorrere dalla data di nomina, nella qualifica di dirigente prevista dall'articolo 15 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

2. *omissis* <sup>(13)</sup>

3. *omissis* <sup>(14)</sup>

Art. 9  
*omissis* <sup>(15)</sup>

Capo II

*Disposizioni in materia di servizi pubblici e di trasporti*

Art. 10

*Disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale*

1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di riordino dei servizi pubblici sulla base della definizione di un sistema di ambiti territoriali ottimali, i servizi pubblici di interesse economico, ivi compresi i servizi pubblici locali, individuati con il regolamento di cui al comma 11 tra quelli relativi a materie rientranti nella competenza legislativa della provincia, sono disciplinati da questo capo; il regolamento può avere ad oggetto anche il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale. Le vigenti disposizioni di settore continuano ad applicarsi in quanto compatibili con questo capo.

2. La proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, eventualmente individuati per ciascuna tipologia di servizio dal regolamento di cui al comma 11, è incedibile fino a quando perdura la destinazione; l'eventuale mutamento di destinazione è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente titolare del servizio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la proprietà dei predetti beni è posta in capo:

- a) alla provincia o agli enti locali, di seguito definiti enti; i beni sono posti a disposizione dei soggetti cui è affidato il servizio ai sensi del comma 7, a fronte del pagamento di un canone fissato dall'ente competente;
- b) a società di capitali ovvero agli enti funzionali della provincia o degli enti locali, ivi compresi gli enti pubblici economici e le aziende pubbliche, aventi le caratteristiche di cui al comma 7, lettere d) ed e); gli enti possono conferire i beni anche in forma associata; i beni sono posti a disposizione dei soggetti cui è affidato il servizio ai sensi del comma 7, a fronte del pagamento di un canone fissato dall'ente competente; i

soggetti cui sono stati conferiti i beni ai sensi di questa disposizione non possono partecipare alle gare indette ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c); ai medesimi soggetti gli enti possono comunque attribuire l'espletamento delle predette gare.

3. Con riguardo ai beni che alla data di entrata in vigore di questa legge non siano di proprietà di enti pubblici, anche a carattere economico, la provincia e gli enti locali possono disporre che, in deroga a quanto previsto dal comma 2, i beni medesimi siano mantenuti in proprietà al soggetto affidatario del servizio. In tal caso, alla scadenza dell'affidamento, i beni sono trasferiti al nuovo affidatario il quale corrisponde al precedente un indennizzo determinato secondo quanto previsto dal comma 5.

4. In ogni caso, chiunque abbia la disponibilità dei beni di cui al comma 2 deve comunque garantire l'accesso alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni a tutti i soggetti legittimati ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della concorrenza.

5. Gli enti individuano il piano degli investimenti relativi alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni, anche con riferimento al loro potenziamento e al loro rinnovo, e stabiliscono se il piano medesimo è realizzato dal soggetto affidatario del servizio ovvero dal soggetto proprietario dei beni. Alla scadenza dell'affidamento, fermo restando quanto disposto dal comma 3, i beni acquisiti o eventualmente realizzati dall'affidatario del servizio in attuazione del piano degli investimenti sono trasferiti all'ente concedente e sono assegnati al nuovo affidatario il quale corrisponde al precedente un indennizzo da determinarsi, fatte salve specifiche norme di settore, in misura pari al valore della parte non ammortizzata, al netto dei contributi eventualmente corrisposti.

6. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché l'erogazione del servizio pubblico, sono affidate dagli enti previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio. Per favorire la formazione dei piani industriali e la riorganizzazione dei servizi pubblici la Giunta provinciale, previa intesa con la Conferenza delle autonomie, adotta indirizzi, promuove e sostiene, anche mediante l'assegnazione di specifici contributi, l'adozione dei piani industriali degli enti associati.

7. Salvo il caso in cui il piano industriale preveda lo svolgimento del servizio in forma diretta con proprie strutture organizzative, gli enti, sulla base del piano industriale, singolarmente o in convenzione tra loro e nel rispetto della normativa comunitaria, affidano la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché l'erogazione del servizio pubblico:

- a) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica e per periodi determinati; il periodo di affidamento ha una durata non superiore a trent'anni, rapportata anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare; la procedura di affidamento è avviata almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio; il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;
- b) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a); la procedura di affidamento è avviata almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio; il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento; al termine degli affidamenti avvenuti ai sensi di questa lettera il complesso aziendale, ivi comprese le reti, gli impianti e le altre dotazioni previste dal contratto di servizio e realizzate dal gestore uscente, è messo a

disposizione del nuovo gestore assieme al personale dipendente, in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile;

- c) direttamente a società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica; in tali casi le procedure di gara prevedono che il socio privato sia scelto per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto dalla lettera a) e che, al termine di tale periodo, la quota azionaria del socio privato sia riacquistata dall'ente pubblico o sia trasferita a un soggetto privato individuato con l'espletamento di una nuova gara; il bando prevede criteri per la determinazione del prezzo per il riacquisto o per il trasferimento della quota al termine del predetto periodo;
- d) direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (<sup>16</sup>);
- e) direttamente ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento.

8. Ove l'affidamento sia effettuato previa convenzione ai sensi del comma 7, la convenzione può individuare le attività e i compiti eventualmente riservati alle gestioni in economia, assicurandone l'integrazione nella gestione complessiva del servizio.

9. I rapporti tra gli enti e i soggetti cui è affidato il servizio nonché la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, sono regolati dal contratto di servizio il cui schema, nei casi previsti dal comma 7, lettere a), b) e c), è allegato al bando di gara. Il contratto di servizio contiene, in particolare, il piano degli investimenti di cui al comma 5, gli obblighi di manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, gli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio, gli strumenti di verifica del loro rispetto e le sanzioni correlate, i rapporti finanziari tra gli enti locali e il soggetto affidatario, la determinazione del canone per la messa a disposizione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni nonché la carta dei servizi, attraverso la quale sono assicurate idonee garanzie di tutela dei diritti degli utenti. Il contratto di servizio indica inoltre la quota di tariffa destinata a coprire i costi per la realizzazione degli investimenti eventualmente previsti, nonché le eventuali somme da corrispondere al gestore per la parte delle spese d'investimento non coperte dalla tariffa, al netto di eventuali contributi concessi. Il contratto di servizio prevede inoltre l'obbligo della separazione contabile per ciascun servizio pubblico locale ricevuto in affidamento.

10. Il bando di gara prevede che, al termine di ciascun affidamento, il personale già addetto al servizio passi alle dipendenze del nuovo gestore secondo i criteri e le modalità previste dal bando.

11. Con regolamento possono essere definite le disposizioni per l'esecuzione e l'attuazione di quest'articolo e, ove necessario, dell'articolo 11.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 si provvede con i fondi stanziati in bilancio per la finanza locale (u.p.b. 4.1.230 - cap. 11287).

## Art. 11

### *Disposizioni transitorie per la gestione dei servizi pubblici*

1. Con riguardo ai servizi disciplinati dall'articolo 10, le concessioni e gli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge disposti con procedure diverse dall'evidenza pubblica, cessano comunque alla data del 31 dicembre 2006 o alla scadenza del termine successivo eventualmente previsto dalla normativa statale; sono

escluse dalla cessazione, e proseguono fino alla loro scadenza, le concessioni e gli affidamenti disposti secondo una delle modalità indicate dalle lettere da a) ad e) del comma 7 dell'articolo 10.

2. Sono inoltre escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data, a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio; in tale ipotesi le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica. Nel caso in cui le società usufruiscono della predetta proroga oltre il 31 dicembre 2006 e alle stesse siano stati affidati direttamente determinati servizi pubblici ai sensi di quanto previsto dal comma 6 ovvero abbiano acquisito i medesimi affidamenti diretti a seguito delle operazioni di cui al secondo periodo del comma 4, i predetti affidamenti diretti si intendono comunque cessati al 31 dicembre 2006.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, in tutti i casi in cui cessino le concessioni o le altre forme di affidamento relative ai servizi disciplinati dall'articolo 10, la provincia e gli enti locali garantiscono che, all'atto del nuovo affidamento del servizio, l'assetto proprietario relativo alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni sia conforme alle condizioni previste dall'articolo 10, commi 2 e 3. In tal caso, ove non sia diversamente stabilito dai contratti di affidamento in essere, si applicano i criteri di determinazione dell'eventuale indennizzo previsti dall'articolo 10, comma 5.

4. Nel caso in cui gli enti locali trasformino in società di capitali le aziende speciali e i consorzi che gestiscono i servizi disciplinati da questo capo, con le modalità previste dall'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la trasformazione non comporta effetti sulla durata degli affidamenti in corso, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Analogamente, fermo restando quanto previsto dal comma 1, non comportano effetti sulla durata degli affidamenti in corso le eventuali operazioni di trasformazione, fusione o scissione societaria riguardanti società di capitali che gestiscono i servizi disciplinati da questo capo, effettuate durante il periodo transitorio, nonché la cessione anche totale, mediante procedure a evidenza pubblica, delle partecipazioni degli enti locali nelle società erogatrici dei servizi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, i servizi pubblici previsti dall'articolo 10 sono affidati secondo le procedure previste dal medesimo articolo. In tale ipotesi, il bando di gara prevede che la concessione cessi anticipatamente quando, durante il periodo di vigenza della concessione, una disposizione provinciale stabilisca che il servizio sia riorganizzato per ambiti territoriali ottimali; in tale ipotesi il bando di gara prevede che spetti al gestore del servizio un indennizzo da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 5; la cessazione anticipata può essere esclusa nel caso in cui la concessione in corso, per la sua durata residua, sia giudicata o resa compatibile con la gestione unitaria del servizio all'interno dell'ambito territoriale ottimale.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 e fino alla data ivi stabilita, gli enti possono affidare direttamente la gestione di determinati servizi pubblici ai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, sia già stata affidata la gestione degli stessi servizi da parte di altri enti, ancorché in modo non conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 7; i medesimi servizi possono inoltre essere affidati anche ai soggetti risultanti a seguito delle operazioni previste dal comma 4. In tal caso l'affidamento deve essere finalizzato all'ampliamento o alla ricomposizione degli ambiti entro cui il servizio viene gestito, ed è condizionato alla stipulazione di una specifica convenzione tra gli enti interessati e alla previa predisposizione di un piano industriale conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6.

7. In sede di prima applicazione di questa legge, per i fini di cui all'articolo 10,

comma 7, lettera d), e del comma 1 di quest'articolo, sono equiparati agli enti pubblici i consorzi e le cooperative di cui all'articolo 4, primo comma, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), aventi impianti di produzione di energia ubicati sul territorio provinciale i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, detengano partecipazioni azionarie in società partecipate da enti pubblici; questo comma trova applicazione fino a quando i predetti soggetti mantengono le caratteristiche previste dalla citata disposizione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e a condizione che i medesimi soggetti non incrementino la quota azionaria da essi posseduta alla data di entrata in vigore di questa legge.

8. In prima applicazione di questa legge, gli enti locali che gestiscono servizi pubblici in forma diretta adottano il piano industriale previsto dall'articolo 10, commi 6 e 7, entro il 31 dicembre 2006 o entro la scadenza del termine successivo eventualmente previsto dalla normativa statale. In luogo del piano industriale, gli enti locali possono comunque adottare un documento, redatto anche in forma semplificata, che evidenzi le modalità di raggiungimento dell'equilibrio economico in relazione agli elementi di costo del servizio e del livello tariffario previsto <sup>(17)</sup>.

Art. 12  
*omissis* <sup>(18)</sup>

Art. 13  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## NOTE

- (1) Commi introduttivi dell'art. 8 bis e modificativi degli articoli 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies e 16 sexies della l.p. 30 novembre 1992, n. 23.
- (2) Comma modificativo dell'art. 43 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23.
- (3) Articolo modificativo dell'art. 5 della l.p. 15 dicembre 1980, n. 35.
- (4) Articolo modificativo degli articoli 77 e 166 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12.
- (5) Commi modificativi degli articoli 8, 14, 47, 58 e sostitutivi degli articoli 39 e 45 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7.
- (6) Comma abrogato dall'art. 40 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
- (7) Per le modifiche al regolamento vedi il d.p.p. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg.
- (8) Comma modificativo dell'art. 189 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12.
- (9) La sentenza della corte costituzionale 3 novembre 2005, n. 407 (g.u. 9 novembre 2005, I serie speciale, n. 45) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 5, lettera b) di quest'articolo, modificativo dell'art. 47 della l.p. n. 7 del 1997, "nella parte in cui si riferisce anche al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia autonoma di Trento 'a



carattere statale"; mentre ha dichiarato non fondata una questione di costituzionalità sul comma 11 di quest'articolo.

- (10) Articolo modificativo dell'art. 49 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3.
- (11) Il comma 7 di quest'articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della corte costituzionale 3 novembre 2005, n. 407 (g.u. 9 novembre 2005, I serie speciale, n. 45). Per la l.r. 17 aprile 2003, n. 3 vedi b.u. 29 aprile 2003, n. 17. Per l'intesa prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della l.r. n. 3 del 2003 vedi il comunicato della Giunta regionale 12 maggio 2006 (b.u. 16 maggio 2006, n. 20, suppl. n. 2).
- (12) Articolo abrogato dall'art. 40 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
- (13) Comma abrogativo dell'art. 21 della l.p. 4 gennaio 1988, n. 2, dell'art. 37 della l.p. 23 febbraio 1990, n. 6 e dell'art. 6 della l.p. 19 maggio 1992, n. 15.
- (14) Comma modificativo dell'art. 38 della l.p. 23 febbraio 1990, n. 6.
- (15) Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2, e connesse disposizioni finanziarie.
- (16) Lettera così modificata dall'art. 41 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3. Nell'apportare la modificazione s'è corretta un'imprecisione nell'individuazione delle parti da modificare.
- (17) Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
- (18) Articolo modificativo degli articoli 2, 22 e 46 della l.p. 9 luglio 1993, n. 16.